

Csm Roma 18/06/2021
 Protocollo P 12401/2021

ll
 C.CA

[Signature]
 V.FA



17

Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare
 il numero di protocollo di riferimento
 nonché il medesimo oggetto contenuto
 nella presente nota.**

AI MINISTRO
 della Giustizia
 R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
 della Corte di Cassazione
 R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
 della Repubblica presso la
 Corte di Cassazione
 R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
 della Corte Costituzionale
 R O M A

Ai PRESIDENTI
 delle Corti di Appello
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
 della Repubblica presso le
 Corti di Appello
 LORO SEDI

AI PROCURATORE
 NAZIONALE ANTIMAFIA
 R O M A

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali
 LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali di Sorveglianza
 LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
 dei Tribunali per i Minorenni
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
 Repubblica presso i Tribunali
 LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
 Repubblica presso i
 Tribunali per i minorenni
 LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
 Ministero della giustizia
 R O M A

V. in Cagliari, addì 21 GIU. 2021
Il Procuratore Generale

IL PROCURATORE GENERALE
 Maria Gabriella Pintus Avv. Gen.

[Signature]

**OGGETTO: Pratica num. 12/VQ/2019. TESTO UNICO SULLA DIRIGENZA
 GIUDIZIARIA (modifiche alla Circolare n. P - 14858 - 2015 del 28 luglio 2015).**



V.F.A.



C.CA

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 Giugno 2021, ha adottato la delibera di cui al seguente estratto del verbale:

"

OMISSIS

Modifiche alla Circolare n. P – 14858 – 2015 del 28 luglio 2015 - TESTO UNICO SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA

Relazione introduttiva.

La riforma del 2006, basata sulla temporaneità di tutte le funzioni giudiziarie vede, almeno nelle sue intenzioni, uno dei pilastri nel giudizio di conferma del dirigente e del semidirigente alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni. Il giudizio di conferma appare quindi strettamente connaturato al concetto di temporaneità, e costituisce il portato di una rinnovata concezione dell'assunzione e dello svolgimento dell'incarico apicale o semiapicale: una disciplina volta a riaffermare congruamente la natura di "servizio" della funzione di direzione, nella prospettiva di consentire l'avvicendamento non traumatico di dirigenti che non si sono rivelati pienamente all'altezza del compito e di stimolare il ricorso ad apporti nuovi e sempre diversi.


La finalità della temporaneità degli incarichi è quindi duplice: da un lato responsabilizzare i magistrati investiti di compiti di direzione o di collaborazione direttiva, sottoponendoli ad una valutazione per accertare, sulla base del servizio prestato e dei risultati conseguiti, la loro idoneità a continuare a svolgere la relativa funzione; dall'altro lato limitare la possibilità di svolgimento della relativa funzione nel medesimo ufficio.

Il dato della normativa primaria è alquanto scarno (gli artt. 45 e 46 del Dlgs. n. 160/2006). Infatti si limita a prevedere come le funzioni direttive e semidirettive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta e a regolare il successivo svolgimento dell'attività, anche nel caso di giudizio negativo (prevedendosi tra l'altro come il magistrato non confermato non possa partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi/semidirettivi per i successivi cinque anni).

E' quindi intervenuto il Consiglio, con normativa secondaria, a dettare una disciplina di dettaglio sia per aspetti procedurali che di merito, venendo attualmente in rilievo quanto contenuto nella Parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (circolare n. P 14858 del 28.7.2015).


V.F.A.

Cassa	Roma	18/06/2021
	Protocollo	P 12401/2021

17-6 15:02

C.C.A.

Nel dibattito consiliare è stata da tempo, e da più parti, sottolineata la necessità di un intervento di riforma del procedimento di conferma dei direttivi e dei semidirettivi finalizzato a rendere più incisiva e penetrante la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti: questo anche prendendo atto della criticità dell'attuale normativa che, in assenza di una disciplina che consentisse effettivamente tale verifica, ha reso piuttosto formale e burocratica la procedura, determinando, nei fatti, un numero veramente limitato di provvedimenti di non conferma.

Invero, si tratta di uno snodo fondamentale nella attuazione della normativa primaria in materia di dirigenza degli uffici giudiziari.

Se, infatti, per il primo conferimento di un incarico direttivo o semi-direttivo ci si può affidare soltanto a criteri predittivi in merito alla attitudine direttiva del candidato, valorizzando le esperienze professionali maturate, il momento della conferma deve essere occasione di una verifica approfondita sulle attitudini direttive dimostrate nel quadriennio e sull'effettiva positività del servizio reso nell'organizzazione dell'ufficio o della sezione. E, quindi, il procedimento di conferma deve essere strutturato come penetrante verifica in concreto dell'attività svolta e delle attitudini dimostrate.

La valutazione in sede di conferma assume, inoltre, un rilievo fondamentale anche con riferimento alla attribuzione di ulteriori incarichi.

Il legislatore della riforma del 2006, infatti, ha introdotto una temporaneità negli *incarichi* direttivi e semidirettivi, ma non una temporaneità nelle *funzioni* direttive e semidirettive.

Accade così con una certa frequenza che tra coloro che presentano domanda per un incarico vi siano magistrati che hanno già svolto funzioni direttive o semidirettive.

Tali esperienze sono correttamente valorizzate come indicatori specifici dal Testo Unico sulla dirigenza e, ancor più lo sono nella giurisprudenza del giudice amministrativo.

Ciò rende assolutamente essenziale che il riferimento contenuto nel Testo Unico sulla dirigenza ai *risultati conseguiti* nelle pregresse esperienze direttive e semi-direttive sia effettivo e verificabile, onde evitare di creare un meccanismo di *progressione* nella carriera dirigenziale di tipo burocratico e legato al dato puramente formale.

D'altronde, una reale verifica delle modalità di esercizio delle funzioni da parte del magistrato consente di valutare *in concreto e sul campo* l'effettivo possesso di quella *attitudine direttiva* che, in assenza di tali esperienze, è affidata ad una operazione di tipo *predittivo*, fondata prevalentemente sulla qualità dell'attività giudiziaria svolta fino a quel momento.

Le direttrici sulle quali si muove la riforma possono essere così schematicamente indicate:




V.FA

Com	Roma	18/06/2021	17-6 15:02
	Protocollo	P 12401/2021	

pl
C.CA

- a) l'ampliamento dei dati di conoscenza e il ricorso a modelli uniformi per la relativa acquisizione attraverso la predisposizione di un format di autorelazione, di rapporto e di parere, finora mancanti, nei quali vengono indicati esclusivamente, ma esaustivamente, i dati necessari per una compiuta valutazione dei risultati conseguiti nel periodo e delle modalità di direzione;
- a.1) l'allegazione uniforme dei dati statistici, forniti dal CSM e ricavabili anche dai piani di gestione degli uffici giudicanti, che illustrano l'andamento dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro nel quadriennio in valutazione;
- a.2) l'acquisizione al procedimento di conferma del fascicolo dell'ufficio giudicante e del fascicolo della organizzazione della Procura, disponibile presso la VII Commissione del Consiglio e nel quale sono conservati tutti i provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente nel periodo in valutazione e le deliberazioni assunte dal Consiglio in merito;
- a.3) l'acquisizione della documentazione relativa ai provvedimenti di assegnazione in deroga di cui al comma 1, 3 e 4 dell'art. 10 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di procura (auto-assegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti), nonché quella relativa ai provvedimenti di co-assegnazione in materia di DDA, la quale, per effetto della recente modifica della circolare stessa, è previsto sia conservata dal Procuratore con idonee modalità, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, affinché il C.S.M. possa *“valutare detti provvedimenti e, quindi, le concrete modalità di esercizio del relativo potere, in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive, o allorchè risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo (artt. 10 comma 9, e 25 comma 7 e 8 circ. citata);*
- a.4) l'acquisizione al procedimento di conferma dei risultati di eventuali pratiche di vigilanza svolte dal Consiglio giudiziario;
- a.5) l'acquisizione al procedimento di conferma dei risultati delle ispezioni ministeriali svolte sull'ufficio nel periodo in valutazione. I risultati delle ispezioni ministeriali non si limitano alla relazione, ma devono tenere conto anche dei tempi di reazione del dirigente dell'ufficio nell'adeguare l'assetto organizzativo alle prescrizioni e/o raccomandazioni che sovente vengono impartite all'esito dell'attività ispettiva. Si tratta, del resto, di una previsione che si inserisce nel solco della modifica, il cui filo conduttore è l'allargamento delle fonti di conoscenza. Fra l'altro, occorre considerare che, molto spesso, il dirigente dell'Ufficio che adegua l'Ufficio a prescrizioni e raccomandazioni dell'Ispettorato è diverso dal dirigente in carica al momento dell'attività ispettiva.
- b) l'ampliamento dei poteri istruttori del Consiglio giudiziario, il quale in presenza di potenziali elementi di criticità dovrà svolgere approfondimenti istruttori, con particolare riferimento alla audizione dei magistrati dell'ufficio o della sezione, del personale amministrativo, dei



V.F.A.

rappresentanti dell'avvocatura, del dirigente dell'ufficio o, quando si tratti di conferma di un dirigente, dei dirigenti distrettuali.

Nel dettaglio, passando all'esame delle singole modifiche introdotte si segnala quanto segue.

Agli articoli 71 e 72 viene introdotta l'espressione *verifica* come oggetto della valutazione in sede di conferma, al fine di sottolineare che si tratta, appunto, di una *verifica ex post* di una attività già svolta.

All'articolo 76 si prevede che l'autorelazione venga redatta secondo un format allegato alla circolare e viene altresì rimodulato il termine per la presentazione dell'autorelazione, collegandolo non come attualmente alla ricezione dell'invito trasmesso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio Direttivo della Cassazione ma alla scadenza del quadriennio (45 giorni prima), in modo da evitare la presentazione di autorelazioni molto in anticipo rispetto a tale scadenza.

Il nuovo art. 76 bis prevede la possibilità di accesso da parte del Consiglio giudiziario al fascicolo dell'ufficio giudiziario previsto dall'art.45 della Circolare sulle Tabelle, al fascicolo dell'organizzazione della Procura previsto dall'articolo 8 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura, ai risultati delle ispezioni ministeriali e ai risultati di eventuali pratiche di vigilanza.


All'articolo 78 si chiarisce che il documento inserito nell'autorelazione è un documento *di resoconto* dell'attività svolta nel primo quadriennio, oltre che di *programma* rispetto al quadriennio successivo. Si aggiungono, inoltre, come elementi di valutazione:

- a) il coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio nelle scelte organizzative;
- b) l'attività giudiziaria svolta, mediante la acquisizione di provvedimenti a campione.

All'articolo 79 si prevede che il magistrato che non abbia richiesto la conferma nell'incarico o che prima della scadenza del quadriennio sia stato trasferito ad altro incarico può comunque partecipare ad altri concorsi per incarichi direttivi o semidirettivi, ma per la valutazione del periodo di attività svolta nell'incarico dovrà allegare alla domanda i documenti previsti dall'art. 76.

All'articolo 80 si introduce un termine (15 giorni dalla scadenza del quadriennio) entro il quale deve essere redatto il rapporto informativo. Si aggiunge, inoltre, che il rapporto informativo dovrà confermare o integrare quanto indicato nella autorelazione, indicando eventuali, ulteriori, fatti rilevanti.

All'articolo 83 si prevedono esplicitamente i poteri istruttori del Consiglio giudiziario, e del Consiglio direttivo, che dovranno essere attivati quando risultino *elementi di criticità potenzialmente rilevanti*.



V.F.A.



C.C.A.

L'articolo 84 che disciplina il parere del Consiglio giudiziario è stato integrato mediante la analitica indicazione degli elementi di fatto che devono essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio giudiziario con particolare riferimento a:

- attività organizzativa, di programmazione e gestione;
- buone prassi di organizzazione e innovazione adottate;
- modalità di redazione dei progetti tabellari e dei progetti organizzativi;
- redazione dei programmi di gestione;
- provvedimenti adottati per superare eventuali criticità;
- redazione dei rapporti informativi sui magistrati;
- coinvolgimento dei magistrati nella organizzazione;
- rapporti con il personale amministrativo;
- attività giudiziaria svolta.

Inoltre si è previsto che il parere non possa essere formulato anteriormente alla scadenza del quadriennio, come spesso è avvenuto con l'attuale disciplina, in modo da consentire l'effettiva valutazione di tutto il quadriennio.

All'articolo 85 sono stati aggiunti due commi che prevedono la possibilità per il magistrato in valutazione di prendere visione degli atti, depositare memorie e chiedere di essere ascoltato.

L'audizione è, invece, obbligatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 88 quando emergono elementi che possono portare ad un giudizio negativo. La norma è stata integrata mediante la espressa previsione dell'obbligo del contraddittorio con l'interessato in merito agli elementi negativi emersi.


E' stata, infine, inserita una disposizione, all'articolo 87 bis, con la quale si prevede la facoltà della Commissione di disporre la sospensione del procedimento nei casi in cui la valutazione relativa alla conferma dipenda esclusivamente dall'accertamento di fatti oggetto di un procedimento penale o disciplinare. Per evitare, però, che una sospensione troppo prolungata possa vanificare lo scopo del procedimento di conferma è stata prevista una verifica periodica da parte della Commissione sulla necessità della sospensione.

E' stata da ultimo prevista una disposizione transitoria secondo la quale le presenti modifiche trovano applicazione per i procedimenti di conferma dei magistrati che maturano il quadriennio dal 1 ottobre 2021, in modo da consentire agli interessati e ai Consigli giudiziari di svolgere compiutamente l'attività prevista dalle nuove disposizioni e di non duplicare l'eventuale attività già svolta.

Tanto premesso, il Consiglio



V.FA

Com	Roma	18/06/2021	17.6 15:02
	Protocollo	P 12401/2021	 C.CA

delibera

- 1) di approvare le modifiche alla Circolare n. P – 14858 – 2015 del 28 luglio 2015 - Testo unico sulla dirigenza giudiziaria nei termini di cui al testo allegato 1) e la “Relazione introduttiva” che precede;
- 2) di approvare la disposizione transitoria di cui all' allegato 2);
- 3) di approvare gli schemi delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri di cui all' allegato 3).


OMISSIS

F.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

F.to IL MAGISTRATO SEGRETARIO
DELLA SEDUTA

”

■ SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola



Allegati:

- 1) modifiche alla Circolare n. P – 14858 – 2015 del 28 luglio 2015 - Testo unico sulla dirigenza giudiziaria;
- 2) disposizione transitoria;
- 3) schemi delle autorelazioni, dei rapporti informativi e dei pareri.
- 4) Confronto testi normativi

PARTE IV
PROCEDURA DI CONFERMA QUADRIENNALE

Capo I
Oggetto della valutazione

Articolo 71
Capacità organizzativa, di programmazione e di gestione e attività giudiziaria

1. Oggetto della valutazione in sede di conferma negli incarichi direttivi e semidirettivi è la verifica della capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio ovvero dei singoli settori affidati al magistrato, alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui essa rilevi in relazione alla natura dell'incarico svolto di direzione o di collaborazione, alla funzione direttiva e alle dimensioni dell'ufficio.

Articolo 72
Valutazione della capacità organizzativa

1. La capacità organizzativa deve essere verificata con riferimento ai risultati conseguiti nella gestione dell'ufficio e nel coordinamento dei magistrati e alla capacità di efficace risoluzione dei problemi dell'ufficio, tenuto conto della relativa dimensione e delle risorse umane e finanziarie disponibili.

2. La verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l'autorevolezza culturale e l'indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive.

Capo II
Istruttoria preliminare

Articolo 73
Avvio del procedimento

1. Il procedimento è avviato d'ufficio, senza onere per l'interessato di avanzare una specifica istanza.

2. Fermo quanto previsto nel successivo comma 4, ogni anno, il Consiglio superiore della magistratura individua, entro il 15 aprile, i nominativi dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi che maturano la permanenza quadriennale nel successivo semestre di novembre - aprile ovvero, entro il 15 ottobre, per coloro che maturano il quadriennio nel successivo semestre maggio - ottobre.

3. Il Csm invita i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione a esprimere, secondo le indicazioni del presente testo unico, il parere per la conferma negli incarichi ricoperti.

4. Nel computo del termine quadriennale non sono calcolati il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi, i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, quelli in supplenza e in applicazione a tempo pieno in

uffici diversi da quello di appartenenza o nello stesso ufficio, nonché quello trascorso fuori ruolo quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

5. Non devono essere esclusi dal computo del quadriennio tutti i restanti periodi trascorsi dal magistrato fuori ruolo, anche se determinati da collocamento in aspettativa, nonché i periodi per i quali opera l'esonero totale dall'attività giudiziaria.

Articolo 74

Richiesta dell'autorelazione

1. I Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, acquisito l'elenco predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, entro 10 giorni, invitano i magistrati in valutazione a presentare un'autorelazione illustrativa dell'attività svolta.

Articolo 75

Richiesta di informazioni al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

1. I Consigli giudiziari e il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione invitano, contestualmente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel cui circondario è compreso l'ufficio ove presta servizio il magistrato da confermare, e, per quelli con competenza distrettuale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del distretto, a far pervenire, entro 30 giorni, informazioni scritte in relazione a eventuali fatti specifici e a situazioni oggettive rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive riguardanti l'incarico oggetto di valutazione, sui seguenti profili:

- a) rapporti con la classe forense e i relativi organismi di rappresentanza;
- b) raggiungimento di standard di efficienza nel lavoro giudiziario e amministrativo, in relazione al programma organizzativo dell'ufficio o alla risoluzione di particolari profili problematici;
- c) predisposizione e osservanza delle tabelle degli uffici giudicanti e dei programmi organizzativi degli uffici requirenti;
- d) gestione dei flussi e tempi di definizione dei procedimenti, anche alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle, nel programma organizzativo e nel rapporto informativo annuale sull'andamento dell'ufficio;
- e) organizzazione del lavoro in relazione alla gestione degli affari, tenuto conto della loro complessità e dei carichi di lavoro;
- f) organizzazione del ruolo di udienza;
- g) vigilanza, nei casi previsti dall'Ordinamento giudiziario, nei confronti dei magistrati ordinari e onorari, degli Uffici del Giudice di Pace e degli Uffici NEP.

Capo III

Autorelazione

Articolo 76

Autorelazione

1. Il Magistrato in valutazione, entro il termine di 45 giorni prima della scadenza del quadriennio deve presentare, utilizzando il format allegato, un'autorelazione sull'attività dirigenziale svolta, contenente e un documento di resoconto e programmatico in relazione alla

tipologia dell'incarico svolto e quant'altro egli ritenga utile sottoporre a valutazione, ivi compresi copie di atti e provvedimenti giurisdizionali e organizzativi dell'attività realizzata.

Articolo 76bis.

Accesso al fascicolo dell'ufficio.

1. Il Consiglio Giudiziario per la redazione del parere accede presso la Settima Commissione al fascicolo dell'ufficio giudiziario previsto dall'articolo 45 della Circolare Tabelle e al fascicolo dell'organizzazione della Procura previsto dall'articolo 8 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura, agli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l'ufficio del magistrato da confermare.

2. Ai fini della redazione del parere utilizza altresì i risultati di eventuali pratiche di vigilanza avviate sull'ufficio interessato.

Articolo 77

Provvedimenti organizzativi.

1. Il titolare di incarico direttivo nell'ambito dell'autorelazione fa richiamo ai provvedimenti organizzativi già presenti nel Fascicolo dell'Ufficio di cui all'art. 45 Circolare Tabelle e nel fascicolo dell'organizzazione della Procura di cui all'articolo 8 della Circolare sulla organizzazione delle Procure; può allegare ulteriori provvedimenti significativi, diversi da quelli già presenti nel fascicolo dell'Ufficio.

2. I titolari di incarichi semidirettivi possono allegare ulteriori provvedimenti organizzativi della propria sezione o del gruppo di lavoro o inerenti all'attività di coordinamento eventualmente loro delegata. Devono altresì riferire in ordine alle modalità con cui effettuano le riunioni funzionali alla discussione e all'approfondimento di innovazioni legislative e degli orientamenti giurisprudenziali all'interno della sezione (art. 47 quater r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e del gruppo di lavoro.

Articolo 78

Documento di resoconto e programmatico

1. Il documento di resoconto del lavoro svolto e programmatico inserito nell'autorelazione contiene:

- a) il resoconto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio, con specifica indicazione dei carichi di lavoro, dei flussi e delle risorse materiali e personali dell'ufficio all'atto dell'assunzione dell'incarico;
- b) le vicende inerenti ai progetti tabellari, i programmi organizzativi e le relative variazioni;
- c) l'illustrazione delle linee organizzative e programmatiche che il magistrato in conferma intende seguire per i successivi quattro anni;
- d) l'indicazione ed illustrazione delle eventuali buone prassi di organizzazione, innovazione ed informatizzazione elaborate e sperimentate nell'ufficio, con l'indicazione dei risultati conseguiti, ed i progetti che il magistrato in conferma intende realizzare nel successivo quadriennio;

- e) le modalità con cui è avvenuto il coinvolgimento attivo dei magistrati dell'Ufficio o della sezione nelle scelte organizzative, con particolare riferimento a frequenza e tipologia delle riunioni svolte;
- f) la quantità e qualità del lavoro giudiziario svolto; con allegazione dei provvedimenti emessi dal magistrato nel corso dell'attività giudiziaria, estratti a campione, in numero almeno di 10 per anno secondo i criteri che saranno definiti dal Consiglio Giudiziario; possono essere altresì allegati provvedimenti in numero non superiore a 5 per anno.
- g) la documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui ai commi 1 e 3, e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 4 dell'art.10 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura, nonché quella relativa ai provvedimenti di co-assegnazione di cui al comma 2 dell'art. 25 della medesima Circolare.
2. Il resoconto deve essere redatto facendo riferimento alle indicazioni programmatiche già prospettate:
- a) per gli uffici giudicanti, nel documento organizzativo generale, in occasione della redazione del progetto tabellare;
 - b) per quelli requirenti, nei progetti organizzativi trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura
 - c) nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario e nel programma delle attività annuali previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

Articolo 79

Mancata presentazione dell'autorelazione

1. La mancata, ingiustificata, presentazione dell'autorelazione nel termine indicato equivale a rinuncia alla conferma nell'incarico direttivo o semidirettivo, con conseguente decadenza dallo stesso e vacanza del posto in organico.
2. Il magistrato può comunque partecipare ad altri concorsi per funzioni direttive o semidirettive, nell'ambito dei quali la valutazione attitudinale è estesa al complessivo profilo professionale del magistrato e, quindi, anche al periodo in cui ha svolto le funzioni direttive o semidirettive per le quali non ha richiesto la conferma e non è stato sottoposto al conseguente giudizio.
3. La previsione del comma 2 si applica anche nei casi di trasferimento del magistrato ad altro ufficio non direttivo o semidirettivo o di collocamento fuori ruolo prima della scadenza del quadriennio.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, ai fini della valutazione dell'incarico svolto, il magistrato deve allegare alla domanda l'autorelazione e il documento di resoconto sull'attività svolta, utilizzando il format indicato nell'articolo 76.

Capo IV

Rapporto informativo

Articolo 80

Rapporto informativo

1. Per i titolari di incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, deve essere acquisito il rapporto, rispettivamente, del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Per i titolari di incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità deve essere acquisito il rapporto, rispettivamente, del Primo Presidente della Corte di

Cassazione e del Procuratore generale della Corte di Cassazione. Per i titolari di incarichi semidirettivi, deve essere acquisito il rapporto del dirigente dell'ufficio. Il rapporto deve essere trasmesso al Consiglio Giudiziario non oltre 15 giorni prima della scadenza del quadriennio.

2. Il rapporto ha ad oggetto l'attività svolta dal magistrato da confermare, con particolare attenzione alle capacità organizzative dimostrate.

3. In particolare: per i titolari di incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, il Presidente della Corte di Appello o il Procuratore Generale presso la Corte di Appello confermano o integrano quanto dichiarato dal magistrato in relazione agli elementi di cui all'art.78 e indicano eventuali fatti rilevanti a loro conoscenza in ordine ai punti indicati nell'autorelazione e nel documento di resoconto; per i titolari di incarichi semidirettivi il dirigente conferma o integra quanto dichiarato dal magistrato in relazione agli elementi di cui all'art. 78 e riferisce in ordine alle modalità di svolgimento di eventuali attività di collaborazione con la dirigenza.

4. Per la conferma del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello il parere del Consiglio Giudiziario è formulato solo sulla base della autorelazione.

5. Il rapporto informativo è redatto utilizzando il format allegato, con una valutazione finale sulla conferma in relazione ai parametri indicati nel format.

6. Nella redazione del rapporto, si provvederà a illustrare i dati statistici allegati all'autorelazione e quelli eventualmente indicati dal dirigente, con particolare riferimento alla riduzione dell'arretrato ovvero alle ragioni oggettive di eventuali incrementi delle pendenze nel periodo e, nel caso si siano manifestati ritardi nel deposito delle sentenze, alle misure adottate per ridurli.

(Art. 81)
(abrogato)

Articolo 82

Comunicazione del rapporto e termine per le osservazioni

1. Il Capo dell'Ufficio, il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale provvedono immediatamente alla comunicazione del rapporto al magistrato che, nei successivi otto giorni, può formulare osservazioni scritte direttamente al Consiglio Giudiziario.

Capo V Parere per la conferma

Articolo 83

Istruttoria preliminare all'adozione del parere e poteri istruttori nel procedimento.

1. Per la redazione del parere per la conferma dei titolari degli incarichi direttivi e semidirettivi il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, entro due mesi dalla scadenza del quadriennio, devono valutare:

- a) i precedenti pareri sulle progressioni in carriera e sulle valutazioni di professionalità del magistrato;
- b) l'autorelazione del magistrato e i relativi documenti allegati;
- c) tutti i provvedimenti redatti dal dirigente dell'ufficio requirente relativi al rispetto delle pari opportunità al fine di garantire l'equilibrio fra i generi nel programma organizzativo, nelle assegnazioni dei fascicoli, nel turno di udienza, nel turno esterno, nella

- partecipazione ad attività di formazione con la polizia giudiziaria, nel conferimento di deleghe organizzative, nell'attribuzione del coordinamento di settori o gruppi di lavoro;
- d) tutti i provvedimenti redatti dal dirigente dell'ufficio giudicante relativi al rispetto delle pari opportunità e al fine di garantire l'equilibrio fra i generi nel progetto tabellare, alla destinazione dei magistrati, all'assegnazione degli affari, alle variazioni tabellari, ai decreti di applicazione e supplenza, nel conferimento di deleghe organizzative, nell'attribuzione del coordinamento di settori o sezioni, e qualsiasi altro provvedimento organizzativo dell'ufficio, avuto riguardo agli esiti della loro approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
- e) i provvedimenti estratti a campione di cui all'art. 78 lett.f);
2. Devono altresì acquisire e valutare:
- a) i fatti oggetto di eventuali procedimenti penali e disciplinari a carico del magistrato in valutazione;
- b) l'attività di formazione sia a livello centrale che decentrato seguita dal magistrato, con particolare riguardo a quella concernente la direzione e l'organizzazione degli uffici e la materia dell'ordinamento giudiziario;
3. Nel caso in cui emergano, dalle acquisizioni sopra indicate o da altri atti in possesso del Consiglio Giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, elementi di criticità potenzialmente rilevanti in ordine ad alcuno degli elementi di cui all'art. 84, il Consiglio Giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione possono procedere, ove necessario, ad attività istruttoria, con particolare riferimento all'audizione dei magistrati dell'ufficio o sezione, del personale amministrativo, dei rappresentanti dell'avvocatura, del Presidente della Corte d'Appello o del Procuratore generale in caso di titolare di incarico direttivo, del dirigente dell'ufficio in caso di titolare di incarico semidirettivo.

Articolo 84

Parere per la conferma

1. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, successivamente alla scadenza e non oltre 60 giorni esprimono, in composizione ristretta, il parere sulla conferma, esplicitando nella motivazione le capacità di direzione e di organizzazione dimostrate nel quadriennio, oltre che l'eventuale attività giudiziaria espletata.

2. Il parere è reso sulla base:

Per i titolari di incarico direttivo:

- dell'attività organizzativa di programmazione e di gestione, con riferimento: ai risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio, in relazione all'andamento dei flussi di lavoro e alle risorse materiali e personali dell'ufficio all'atto dell'assunzione dell'incarico e nel quadriennio successivo; alle buone prassi di organizzazione ed innovazione elaborate e sperimentate nell'ufficio e validate dal CSM, con indicazione dei risultati conseguiti; alla capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi ministeriali per l'informatizzazione; alle modalità di redazione dei progetti tabellari per gli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi per gli uffici requirenti alla luce delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dei provvedimenti eventualmente emessi a seguito di tali delibere; alla redazione dei programmi di gestione ed perseguimento effettivo degli obiettivi; ai provvedimenti o prassi adottate volte a superare particolari criticità venutesi a creare nel quadriennio; agli eventuali provvedimenti adottati in caso di ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio; alla redazione dei rapporti informativi redatti in occasione di procedimenti riguardanti i magistrati dell'Ufficio, con particolare riferimento al rispetto dei tempi del procedimento e alla adeguatezza delle informazioni fornite;

- della capacità di coordinamento dei magistrati e di risoluzione dei problemi, con particolare riferimento: alla programmazione e gestione delle riunioni periodiche con i magistrati dell'ufficio ed alla loro efficacia rispetto alla risoluzione delle questioni organizzative e all'approfondimento delle questioni giuridiche, anche con riferimento alla predisposizione di protocolli organizzativi o, per gli uffici requirenti, di protocolli investigativi e/o di modulistiche condivise; al coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa; per gli uffici requirenti, alla gestione dei visti e alla indicazione dei casi di diniego dell'assenso o di revoca della assegnazione;
- dei rapporti con il personale amministrativo con specifico riferimento ai provvedimenti organizzativi concordati con il Dirigente Amministrativo;
- dell'impiego e della organizzazione della magistratura onoraria;
- dell'attività giudiziaria espletata nel periodo in valutazione ed alla quantità e qualità di lavoro giudiziario svolto nel quadriennio.

Per i titolari di incarico semidirettivo:

- dell'attività organizzativa di programmazione e di gestione con riferimento: ai risultati conseguiti nel corso del primo quadriennio, con specifico riferimento all'andamento dei flussi di lavoro e alle risorse materiali e personali della sezione (o gruppo) all'atto dell'assunzione dell'incarico e nel quadriennio successivo; alle buone prassi di organizzazione ed innovazione elaborate e sperimentate nell'ufficio e validate dal CSM, con indicazione dei risultati conseguiti; alla capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi ministeriali per l'informatizzazione; ai contributi offerti nella redazione dei progetti tabellari per gli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi per gli uffici requirenti alla luce delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e dei provvedimenti eventualmente emessi a seguito di tali delibere; ai contributi offerti per la redazione dei programmi di gestione ed al perseguimento effettivo degli obiettivi; ai contributi offerti per l'adozione dei provvedimenti organizzativi di maggiore rilievo indicati nel rapporto informativo e nell'autorelazione; ai provvedimenti o prassi adottate volte a superare particolari criticità venutesi a creare nel quadriennio nel settore di appartenenza; ai contributi all'adozione di provvedimenti in caso di ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell'ufficio;
- della capacità di coordinamento dei magistrati e di risoluzione dei problemi con riferimento: alla programmazione e gestione delle riunioni periodiche con i magistrati dell'ufficio ed alla loro efficacia rispetto alla risoluzione delle questioni organizzative e all'approfondimento delle questioni giuridiche, anche con riferimento alla predisposizione di protocolli organizzativi o, per gli uffici requirenti, di protocolli investigativi e/o di modulistiche condivise; al coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa; per i semidirettivi requirenti alla gestione dei visti e alla indicazione dei casi di diniego di assenso e dei casi di revoca dell'assegnazione;
- dei rapporti con il personale amministrativo con specifico riferimento ai contributi forniti all'adozione di provvedimenti organizzativi concordati con il Dirigente Amministrativo
- della quantità e qualità di lavoro giudiziario svolto nel quadriennio.

3. Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all'unanimità o a maggioranza, riportando, in tale ultimo caso, il risultato numerico dei voti espressi, omessa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza, nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta, sono riportate nel verbale di seduta.

Articolo 85

Partecipazione al procedimento di conferma

1. È sempre consentita la presentazione di memorie da parte dell'interessato nonché, ove ritenuta opportuna, l'audizione del magistrato da confermare.

2. In caso di svolgimento di attività istruttoria, ne deve essere data notizia all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

3. In ogni caso, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ove lo ritenga, può procedere all'audizione del magistrato in valutazione. Quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta ed ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato.

Articolo 86

Comunicazione del parere e termine per le osservazioni

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, il magistrato interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento a disposizione del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e far pervenire nei successivi dieci giorni le proprie osservazioni.

2. In presenza di osservazioni, è in facoltà del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo integrare o meno il parere, motivando la scelta compiuta.

3. Il parere è quindi trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente alla documentazione acquisita e alle eventuali osservazioni dell'interessato.

Capo VI

Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura

Articolo 87

Oggetto della valutazione

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini delle sue determinazioni, valuta, oltre al parere espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, unitamente a tutti gli atti richiamati e agli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio Superiore (programmi organizzativi e tabellari, sentenze disciplinari e procedimenti pendenti, procedure pendenti o definite presso la Prima Commissione, attività di formazione) anche gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel quadriennio presso l'ufficio del magistrato da confermare e i successivi adeguamenti alle eventuali relative prescrizioni e raccomandazioni, nonché gli eventuali incarichi extragiudiziari da questi espletati.

2. È facoltà del CSM assumere ulteriori elementi di conoscenza.

3. Qualora lo ritenga necessario il CSM può chiedere al Consiglio Giudiziario una integrazione al parere espresso con riferimento ad elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati.

Art. 87 bis

Sospensione del procedimento

1. Nel caso di pendenza di un procedimento disciplinare o di un procedimento penale la Commissione può proporre al plenum di sospendere la procedura laddove la valutazione relativa alla conferma nell'ufficio direttivo o semidirettivo dipenda esclusivamente dall'accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare o del procedimento penale.

2. Ogni sei mesi la Commissione verifica la permanenza dei presupposti per la sospensione.

Articolo 88
Audizione del magistrato

1. La Quinta Commissione referente del Consiglio Superiore della Magistratura, quando riscontra elementi che possano portare alla formulazione di un giudizio negativo, può procedere, anteriormente alla formulazione della propria proposta, all'audizione del magistrato sottoposto alla valutazione di conferma.

2. Con la convocazione la Commissione indica gli elementi che possono portare ad una valutazione negativa ed avvisa l'interessato che ha possibilità di prenderne visione ed estrarne copia e che ha facoltà di farsi assistere da un difensore.

3. All'esito dell'attività istruttoria la Commissione, prima di procedere alla proposta di non conferma, deposita gli atti relativi e dà avviso all'interessato della facoltà, nel termine di 20 giorni, di prenderne visione, ottenerne copia e presentare controdeduzioni scritte. Se nello stesso termine l'interessato chiede di essere sentito la Commissione procede alla audizione.

Articolo 89
Delibera di conferma

1. In presenza di un giudizio positivo, il Consiglio Superiore della Magistratura adotta la delibera di conferma nell'incarico direttivo o semidirettivo del magistrato con decorrenza dal momento della scadenza quadriennale.

2. La delibera di conferma non incide sulla legittimazione a partecipare ai concorsi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura sia per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi, sia per eventuali trasferimenti ordinari.

Articolo 90
Delibera di mancata conferma

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 38, comma 3, in relazione alla determinazione della data di vacanza dell'ufficio, il magistrato non confermato risulta decaduto dal momento della scadenza quadriennale.

2. Il magistrato resta nello stesso ufficio e non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza ai sensi degli articoli 104, 108 e 109 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.

3. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

4. La delibera di non conferma non incide sulla legittimazione a partecipare ai concorsi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura per i trasferimenti ordinari.

Articolo 91
Comunicazione della delibera al Ministro della giustizia

1. La delibera conclusiva della procedura di conferma è inviata al Ministro della giustizia per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Articolo 92
Conferimento di altro ufficio direttivo o semidirettivo

1. Il conferimento di un diverso incarico direttivo o semidirettivo, successivo alla scadenza del primo quadriennio, costituisce implicita valutazione positiva delle funzioni direttive o semidirettive in precedenza svolte, rendendo superflua l'adozione di una delibera espressa di conferma.